



COMUNE
BRISIGHELLA



COMUNE
CASOLA VALSENI



COMUNE
RIOLO TERME

REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI BRISIGHELLA

Approvato con D.C.C. nr. 5 del 15/01/2009

Modificato da D.C.C. nr. 8 del 08/03/2011 –

Modificato da D.C.C. nr. _____ del _____

Modificato da D.C.C. nr. _____ del _____

COMUNE CASOLA VALSENI

Approvato con D.C.C. nr. 4 del 28/01/2009

Modificato da D.C.C. nr. 8 del 22/03/2011 –

Modificato da D.C.C. nr. 26 del 29/4/13

Modificato da D.C.C. nr. _____ del _____

COMUNE RIOLO TERME

Approvato con D.C.C. nr. 4 del 28/01/2009

Modificato da D.C.C. nr. 13 del 31/03/2011

Modificato da D.C.C. nr. _____ del _____

Modificato da D.C.C. nr. _____ del _____

INDICE

Titolo I: Disposizioni Generali

- Articolo 1. Definizioni
- Articolo 2. Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3. Agevolazioni tributarie
- Articolo 4. Aliquote e tariffe

Titolo II: Accertamento entrate tributarie

Capo 1° - Gestione delle entrate

- Articolo 5. Forma di gestione
- Articolo 6. Funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - Denunce e Controlli

- Articolo 7. Dichiarazione tributaria
- Articolo 8. Attività di controllo
- Articolo 9. Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

Capo 3° - Procedimento di accertamento

- Articolo 10. Avviso di accertamento
- Articolo 11. Notificazione a mezzo posta
- Articolo 12. Limiti di esenzione per l'attività di accertamento e riscossione coattiva

Titolo III: Diritti del contribuente

Capo 1° - Diritto di interpello, Autotutela ed Accertamento con adesione

- Articolo 13. Diritto di interpello
- Articolo 14. L' Autotutela

Capo 2° - L'Accertamento con adesione

- Articolo 15. Ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 16. Attivazione del procedimento di adesione
- Articolo 17. Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Articolo 18. Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 19. Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 20. Atto di accertamento con adesione
- Articolo 21. Perfezionamento dell'adesione
- Articolo 22. Effetti dell'adesione
- Articolo 23. Riduzione delle sanzioni

Titolo IV: Il Contenzioso

Articolo 24. Il Contenzioso

Titolo V: Riscossioni e rimborsi

Articolo 25. Riscossione

Articolo 26. Versamenti spontanei di modesto ammontare

Articolo 27. Sospensione e Dilazione del versamento

Articolo 28. Rimborsi

Articolo 29. Interessi per la riscossione ed il rimborso

Titolo VI: Sanzioni

Articolo 30. Criteri di graduazione

Titolo VII: Norme finali

Articolo 31. Norme finali

Titolo I: Disposizioni Generali

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) Per "Accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli Atti, Documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione Tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio Comunale, e che si concludono con la notificazione al Contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) Per "Accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del Tributo e dei dati ed elementi necessari per l'Accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) Per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal Tributo previste dalla Legge o dal Regolamento;
 - d) Per "Dichiarazione", la Dichiarazione o la Denuncia, che il Contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di Legge o di Regolamento;
 - e) Per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato quale responsabile della gestione del Tributo;
 - f) Per "Regolamento", il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
 - g) Per "Tributo", l'Imposta, la Tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura Tributaria.

Articolo 2. Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dall' art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.1997, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza dello stesso Comune, con particolare riguardo alla attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative se non contrastanti con quelle del presente Regolamento continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché, alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque tutte quelle entrate, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

Articolo 3. Agevolazioni tributarie

1. Per "agevolazioni tributarie" s'intendono sia le riduzioni sia le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dal Regolamento vigenti in materia.
2. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dell'agevolazione stessa. Così pure dovrà essere esibita la documentazione, qualora questa sia imposta da Legge o da Regolamenti quale condizione inderogabile.

Articolo 4. Aliquote e Tariffe

1. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione adottata entro il termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario, stabilisce le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine, di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Titolo II: Accertamento entrate tributarie

Capo 1°: Gestione delle entrate

Articolo 5. Forma di gestione

1. La gestione delle entrate tributarie é svolta prioritariamente, in forma diretta, dal Comune. A tal fine, non é necessaria alcuna deliberazione in merito.
2. Con deliberazione consiliare, il Comune può, affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall' art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo N. 446 del 15.12.1997.
3. L'eventuale affidamento della gestione a terzi, ai sensi del comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
5. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell' art. 1 della Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo, di cui al successivo art. 7.
6. I terzi affidatari di servizi e forniture, ai sensi dell'ad. 52, comma 5, lett., b), del Decreto Legislativo n. 446/1997, a seguito di gare di appalto o di incarichi professionali, devono rispettare le prescrizioni dettate dalla Legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare nelle procedure di trattamento dei dati personali le norme della citata legge, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
7. I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi degli artt. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo n. 446/1997 rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti.

Articolo 6. Funzionario Responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato dal competente organo dell'Amministrazione comunale, un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, ai sensi del precedente art. 5, comma 2, l'assegnatario è considerato diretto responsabile della gestione del tributo; a questi pertanto sono attribuiti le funzioni e i poteri di cui al precedente comma 1.
3. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile, il Sindaco designa con apposito atto il suo sostituto.

Capo 2°: Denunce e Controlli

Articolo 7. Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termine e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione; il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8. Attività di controllo

1. Il Servizio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o per Regolamento.
2. Ai fini del potenziamento dell'attività del Servizio Tributi del Comune, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 9. Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di Atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di Accertamento Tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi Comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicità e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Capo 3°: Procedimento di accertamento

Articolo 10. Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - recupera l'omesso o parziale o tardivo versamento del tributo;
 - applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 11. Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale, con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Articolo 12. Limiti di esenzione per attività di accertamento e riscossione coattiva

1. Nel corso dell'adempimento delle attività istruttoria e di accertamento, necessarie per addivenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il Servizio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto non superi € 12,00 (dodici/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Il tributo e le sanzioni sono dovuti per l'intero ammontare se l'importo supera il predetto limite.

Titolo III : Diritti del contribuente

Capo 1°: Diritto di Interpello, Autotutela ed Accertamento con adesione

Articolo 13. Diritto di interpello

1. Il contribuente mediante richiesta scritta, circostanziata e specifica a casi concreti e personali, ha diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni del ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta é data verbalmente , fatta salva la successiva comunicazione scritta.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si é conformato alla risposta dell'amministrazione stessa entro il termine, di cui al comma 1.

Articolo 14. L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati, nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti legittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale, davanti al quale pende la controversia, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini per ricorrere, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
5. Non é consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Capo 2°: L'Accertamento con adesione

Articolo 15. Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.1997, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone per la sua applicabilità la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, attinenti agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria.
3. Esulano, pertanto, dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti coobbligati.
5. In ogni caso resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 16. Attivazione del procedimento di adesione

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 17. Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione contraddittoria con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparazione per definire l'accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli invii ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 18. Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 14, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo può presentare, anteriormente all'impugnazione del tributo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.
3. La presentazione dell'istanza di adesione, ha l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di adesione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Articolo 19. Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 20. Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione é redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza dell'adesione.

Articolo 21. Perfezionamento della adesione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Articolo 22. Effetti dell'adesione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente art. 19, non é soggetto ad impugnazione, non é integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato dal comma seguente.
L'intervenuta adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 8 nei casi di adesioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'ufficio tributario comunale alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma imponibile superiore a quella definita di almeno il 50% con un minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della adesione.

Articolo 23. Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto rifila legge.
2. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o non veritiera risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune, nonché le sanzioni per omesso, parziale o per ritardato pagamento dei tributi dovuti.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Titolo IV: Il Contenzioso

Articolo 24. Il Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio, proporre appello e delegare ai dirigenti e/o funzionari del Comune la rappresentanza dell'Ente nel processo tributario nonché a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune stesso.
3. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Titolo V: Riscossioni e rimborsi

Articolo 25. Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie, inclusa la riscossione coattiva, sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 26. Versamenti spontanei di modesto ammontare

1. Il limite fino al quale i versamenti spontanei dei tributi alle prescritte scadenze non sono dovuti è fissato in Euro 12,00 (dodici/00).
2. Il limite di cui al comma 1 non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia.
3. Il suddetto limite si intende riferito al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, i limiti stessi non si applicano alla singola rata.
4. Il limite di cui sopra si applica qualora l'Ente non abbia provveduto a fissare nel Regolamento di ciascun tributo un importo minimo per il versamento.

Articolo 27. Sospensione e Dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinare categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.
2. Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico anche se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debito decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al funzionario responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Articolo 28. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute nei termini di legge che decorrono dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti, uguali o inferiori a € 12,00(dodici/00).

Articolo 29. Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. La misura degli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è pari al Tasso di Interesse Legale;
2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica a tutti i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche per i periodi di morosità maturati prima della sua entrata in vigore;
3. Resta comunque esclusa la restituzione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di legge previgenti, nonché lo sgravio e rimborso delle partite già iscritte nei ruoli ordinari, straordinari e coattivi, e resta altresì esclusa la modifica di atti già notificati ai destinatari.

Titolo VI: Sanzioni

Articolo 30. Criteri di graduazione

1. Fermo restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:
 - A) **omesso, tardivo, insufficiente pagamento**: misura sanzionatoria fissa del 30% calcolata sull'ammontare del tributo;
 - B) **omessa dichiarazione**:
 - se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell'ente, è determinata fino al massimo di legge;
 - se accertata dall'ufficio, e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge.
 - C) **infedele dichiarazione**:
 - se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
 - se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria in relazione al danno economico dell'ente, è determinata fino al massimo di legge;
 - se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge.
 - D) **recidiva**: la misura sanzionatoria, prevista per le varie fattispecie può essere aumentata fino alla metà.
 - E) **omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo**: misura sanzionatoria è quella minima prevista dalla legge
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, tenendo presente i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

Titolo VII: Norme finali

Articolo 31. Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009. Conseguentemente l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine di impugnazione.